



OGGETTO: modifica, nei limiti del sesto quinto, dell'importo e della durata del contratto CIG 91431351B1 - CUI F97345810580202200017, per la fornitura di arredi per le sedi AIFA, stipulato da AIFA con l'OE ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.r.l., mediante appalto specifico nell'ambito del "sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di arredi" istituito da Consip (Mod. 232_01 prot. n. 0090143-14/07/2023-AIFA-AIFA-P- Mod. 232_02 n. 62/2023, prot. n. 0090447-14/07/2023-AIFA-AIFA_UCB-P del 14/07/2023)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023;

Visto l'art. 226 comma 2 di detto decreto in virtù del quale *“le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

Visto, pertanto, l’art. 106 comma 1 lettera a) del sopra citato decreto legislativo n. 50 del 2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui in oggetto, a tenor del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro”;*

Visto, altresì, l’art. 106 comma 12 del sopra citato decreto legislativo n. 50 del 2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui in oggetto, in virtù del quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;*

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *“Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113”*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25/2022 recante *“Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022-2023”* e successive modifiche, nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto della fornitura in parola col CUI n. F97345810580202200017;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;*

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Visto il Contratto CIG 91431351B1 - CUI F97345810580202200017, autorizzato con Determinazione del Direttore Generale n. 296/2022, stipulato per la fornitura di arredi per 12 mesi, con l'OE ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.r.l. mediante appalto specifico, avviato da AIFA in data 18/03/2022 nell'ambito del "sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di arredi" istituito da Consip;

Rilevato che trattasi di un Contratto "a consumo" in virtù del quale AIFA può ordinare gli arredi necessari ai prezzi unitari offerti dall'OE fino ad un importo massimo complessivo di € 258.046,00 oltre IVA;

Rilevato che detto Contratto ha validità sino al 19/07/2023 e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;

Vista la nota del 13/07/2023 con cui che il Logista ha rappresentato la necessità di completare l'allestimento delle aree break e degli spazi comuni, anche esterni, delle tre sedi AIFA e di acquistare arredi sia per le sale riunioni di piano che sono state ripristinate nelle sedi di via del Tritone nn. 181 e 169, sia per le stanze dirigenziali, quantificando gli arredi da acquistare e precisando di aver *"verificato a campione con un confronto con altro OE che i prezzi dell'OE Nespoli sono congrui"*;

Vista la nota del 13/07/2023 prot. n. 0089763-13/07/2023-AIFA-AIFA-A, con la quale il DEC del sopra citato Contratto CIG 91431351B1, ha precisato che non vi è capienza, nel budget contrattuale autorizzato con la Determina direttoriale n. 296/2022, per le predette ulteriori forniture necessarie al completo allestimento delle sedi AIFA ed ha quindi proposto, al fine di soddisfare tali esigenze, di procedere con un incremento, nei limiti del sesto quinto, dell'importo del Contratto e di modificarne la durata sino al completo esaurimento dell'importo contrattuale, come incrementato nei limiti del sesto quinto, e comunque per un periodo non superiore al 19/07/2024;

Preso atto che in detta nota il DEC ha dato, altresì, atto della puntuale e corretta esecuzione dei servizi da parte del fornitore;

Visto il modulo 232_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" con i relativi allegati, sottoscritto dal dirigente dell'Area Amministrativa, prot. n. 90143 del 14/07/2023, acquisito in pari data al prot. n. 90149 dell'Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stato richiesto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, con un incremento, nei limiti del sesto quinto pari ad € 51.609,00 oltre IVA, dell'importo del contratto CIG 91431351B1, ed alla modifica della durata del contratto sino al completo esaurimento dell'importo contrattuale, come incrementato nei limiti del sesto quinto, e comunque per un periodo non superiore al 19/07/2024;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 62/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 14/07/2023, attestante la copertura finanziaria;

Considerato altresì che nel Contratto CIG 91431351B1 è espressamente stabilito all'art. 3 comma 1 che *"In corso di esecuzione del Contratto, AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata del Contratto fino al completo esaurimento dell'importo"* e all'art. 4 comma 4 che *"In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto"*;

Vista l'autocertificazione circa l'assenza di conflitti di interesse con l'OE ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI Srl rilasciata dal dirigente dell'Area Amministrativa, allegata al predetto modulo 232_01;

Considerato infine che ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende"*;

Preso atto dell'autorizzazione del RUP del 13/07/2023, allegata al predetto Modulo 232_01;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla modifica dell'importo e della durata del Contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, è autorizzata la modifica della durata e, nei limiti del sesto quinto, dell'importo del Contratto CIG 91431351B1 - CUI F97345810580202200017, stipulato con l'OE ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.r.l., con sede in Giussano (MB) in via Fabio Filzi, 12 – 20833 C.F. e P.IVA 00702470964.
2. In particolare, l'importo del Contratto è incrementato, rispetto a quanto già autorizzato con Determinazione del Direttore Generale n. 296/2022, di ulteriori € € 51.609,00 oltre IVA, mentre la durata del Contratto è autorizzata sino al completo esaurimento dell'importo contrattuale, come incrementato nei limiti del sesto quinto, e comunque per un periodo non superiore al 19/07/2024.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. Per l'estensione contrattuale *de qua*, è autorizzata in favore dell'OE ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI Srl, una spesa complessiva, rientrante nei limiti del sesto quinto, di € ulteriori 51.609,00 oltre IVA.
2. Detta spesa graverà sul budget dell'anno 2023.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI Srl

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il sostituto del Direttore Generale
Anna Rosa Marra

Allegati:

- Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 62/2023 del 14/07/2023 attestante la copertura finanziaria;
- Autocertificazione circa l'assenza di conflitti di interesse con l'OE ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI Srl.

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/__